

**SELEZIONE DI ASSOCIAZIONE ZOOFILE ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 12/2005
PER L'ESERCIZIO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE CANINA DI CUI ALLA L.R. 27/2000.**

A V V I S O

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A2 - AMBIENTE

Vista la seguente normativa di settore che disciplina le attività istituzionali degli EE.LL. in materia di tutela e controllo della popolazione canina e i rapporti fra Pubblica Amministrazione e organizzazioni di volontariato:

- Legge 14 Agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 07.04.2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - l'art. 1 comma 2, in cui si stabilisce che i comuni, le province, le aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attinuo, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo;
 - l'art. 2 e l'art. 13, in cui si attribuisce ai comuni la competenza di istituire e gestire, in forma singola o associata, i servizi per la tutela ed il controllo della popolazione canina;
 - l'art. 14 comma 3, in cui si prevede che per l'esercizio delle competenze di cui sopra i comuni possano avvalersi, previa stipula di formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile ed animaliste;
- Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - l'art. 7 comma 1, in cui si prevede che lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge, che dimostrino attitudine e capacità operativa;
 - l'art. 7 comma 2, in cui si stabilisce che le convenzioni suddette debbano contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni per lo svolgimento delle attività convenzionate, ivi comprese quelle relative alle coperture assicurative (rif. comma 3 del medesimo articolo);
- L.R. 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 13, che prevede espressamente quanto segue:
 1. *La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.*
 2. *I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.*
 3. *Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;*
 - b) *deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;*
 - c) *devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;*
 - d) *tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.*
 4. *Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09.12.2010, come rettificata dalla D.G.C. n. 44 del 15.04.2013, con la quale:

- si rinnovava fino al 31.12.2020 la convenzione fra il Comune di Carpi e il Comune di Novi di Modena per l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di tutela e controllo della popolazione canina attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/2000;
- si confermava la volontà di avvalersi, per l'esercizio di parte delle attività rientranti nelle suddette competenze, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di associazioni aventi finalità zoofile e animaliste, previa stipula di apposita convenzione, come previsto e consentito dall'art. 14 comma 3 della L.R. 27/2000 sopra citata;

Preso atto che il Comune di Carpi, sulla base dei rapporti convenzionali con il Comune di Novi di Modena, ha il mandato di espletare le procedure di selezione dell'Associazione zoofila con cui attivare la collaborazione per l'esercizio delle suddette attività;

Considerato:

- che, come precedentemente specificato, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 266/91 e ss.mm.ii. "Legge quadro sul volontariato" e dell'art. 13 comma 3 lettera d) della LR 12/2005 e ss.mm.ii., le convenzioni stipulate con le organizzazioni di volontariato devono prevedere le spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, fra cui gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni;
- che, secondo le disponibilità del bilancio pluriennale 2017-2019 e del bilancio preventivo 2017, la somma complessiva stanziata per coprire le spese necessarie per svolgere le attività in oggetto ammonta a Euro 105.000,00 annui, pari a Euro 210.000,00 per il periodo 01/08/2017 – 31/07/2019, da riconoscere all'associazione convenzionata in forma di parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute da quest'ultima;
- che sulla base dei costi sopra indicati, le quote parte annuali a carico dei Comuni di Carpi e Novi di Modena, calcolate sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione stipulata fra i due comuni, ammontano a:
 - a. Comune di Carpi: Euro 87.150,00/anno (pari all'83% del costo annuo totale);
 - b. Comune di Novi di Modena: Euro 17.850,00/anno (pari al 17% del costo annuo totale);

Richiamata la propria Determinazione n. 499 del 26/06/2017 con la quale sono state approvate:

1. le procedure per la selezione dell'associazione zoofila con cui stipulare apposita convenzione per l'esercizio di parte delle attività rientranti nelle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/2000 in materia di tutela e controllo della popolazione canina (Allegato "A");
2. l'avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e in Rete Civica e da inviare alle associazioni zoofile attive nel territorio dei Comuni di Carpi e Novi di Modena, per pubblicizzare la volontà del Comune di Carpi di stipulare la suddetta convenzione (Allegato "B");
3. i criteri di priorità e i parametri di valutazione per la scelta dell'associazione zoofila (Allegato "C");
4. i fac-simile di "Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000" che le associazioni zoofile interessate dovranno trasmettere al Comune di Carpi per partecipare alla selezione (Allegati: "D" e "E");
5. lo schema di convenzione (Allegato "F");

AVVISA

che il Comune di Carpi, previa stipula di apposita convenzione, intende attivare con un'associazione zoofila, iscritta da almeno sei mesi nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., una collaborazione per l'esercizio di parte delle attività rientranti nelle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/2000 in materia di tutela e controllo della popolazione canina.

ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA

Le attività oggetto di convenzione saranno:

- cattura e recupero cani vaganti, randagi o feriti;
- ricovero, custodia temporanea o permanente, cura e sostentamento dei cani presso il Canile Intercomunale Carpi - Novi di Modena ubicato in Carpi, Via Bertuzza 6/B;
- altre attività complementari, collaterali e di carattere amministrativo funzionali all'esercizio di quelle specificate ai punti precedenti.

L'articolazione delle suddette attività è specificata dettagliatamente nell'allegato "F" - "Convenzione per lo svolgimento di attività connesse alla tutela e al controllo della popolazione canina nel territorio dei comuni di Carpi e Novi di Modena".

La convenzione avrà durata fino al 31.07.2019.

RIMBORSO SPESE

Le voci di spesa ammesse a rimborso per lo svolgimento delle attività di cui sopra saranno quelle sottoelencate, per un importo massimo annuo complessivo non superiore a Euro **105.000,00** (ossia a Euro 210.000,00 per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2019)

Voci di spesa ammesse a rimborso

- A. Spese generali di funzionamento quali:
 - Carburante¹, bollo² e assicurazione² del veicolo assegnato
 - Manutenzioni ordinarie
 - Utenze (telefono, luce, acqua e gas)
- B. Personale eventualmente assunto
- C. Coperture assicurative
- D. Assistenza veterinaria, farmaci, vaccini e materiale ambulatoriale vario
- E. Alimentazione animali
- F. Pulizie, disinfezioni e disinfestazioni
- G. Materiale vario di consumo

¹ Spesa sostenuta direttamente dal Comune fino ad un massimo annuo di euro 2.500,00; la somma eccedente tale cifra sarà a carico dell'Associazione e sarà detratta dal rimborso massimo annuo riconosciuto;

² Spesa sostenuta direttamente dal Comune.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Le associazioni zoofile interessate ad attivare la collaborazione suddetta, dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Carpi, C.so A. Pio n° 91 – 41012 Carpi (MO), tassativamente entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 18/07/2017, un plico chiuso e sigillato, recante all'esterno la denominazione dell'associazione e la seguente dicitura:

SELEZIONE DI ASSOCIAZIONE ZOOFILE PER L'ESERCIZIO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA DI CUI ALLA L.R. 27/2000 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE.

Tale plico dovrà contenere la documentazione seguente:

1. **Busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "REQUISITI DI AMMISSIONE"**, contenente la dichiarazione relativa ai requisiti di ammissione, redatta esclusivamente secondo il fac-simile in Allegato "D" - Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 - REQUISITI DI AMMISSIONE", debitamente sottoscritta dal Presidente e/o legale rappresentante dell'associazione zoofila interessata.
2. **Busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "PROPOSTA TECNICA"**, contenente l'esplicitazione, in riferimento ai criteri indicati all'art. 14 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., dell'attitudine e capacità operativa che l'Associazione garantirà nel periodo di vigenza della convenzione, espressa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000, redatta esclusivamente secondo il fac-simile in Allegato "E", sottoscritta dal Presidente e/o legale rappresentante dell'associazione zoofila interessata e corredata dagli allegati richiesti.
3. **Documento in Allegato "F – CONVENZIONE"**, debitamente sottoscritto in tutte le pagine dal Presidente e/o legale rappresentante dell'associazione zoofila interessata, per presa visione e preventiva accettazione.
4. **Fotocopia di documento di identità valido del Presidente e/o legale rappresentante** che ha sottoscritto tutti gli atti precedentemente indicati (N.B.: è sufficiente produrre una sola fotocopia del documento di identità, che sarà ritenuta valida per tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e per ogni altra finalità della selezione).

Resta inteso che il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

CRITERI E PARAMETRI DI SELEZIONE

Per la scelta dell'Associazione zoofila saranno applicati i criteri e parametri definiti nell'allegato "C" alla Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore A2-Ambiente n. 499 del 26/06/2017.

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI SCELTA

Nella data fissata per l'esperimento della selezione, il Dirigente Responsabile del Settore A2 - Ambiente, o suo delegato, coadiuvato da due funzionari dello stesso Settore, procederà come segue:

1. in seduta pubblica saranno aperti i plichi pervenuti per verificare la documentazione amministrativa di ammissione; in caso di documenti mancanti e/o non conformi, all'associazione zoofila potrà essere chiesta la regolarizzazione della documentazione, da effettuarsi al massimo entro 3 giorni dalla data della richiesta, pena esclusione;
2. effettuate le verifiche di cui al punto 4a), si sospenderà la seduta pubblica, invitando le associazioni zoofile eventualmente presenti ad allontanarsi dalla stanza ove si svolge la selezione; si procederà quindi all'apertura delle buste recanti la dicitura "PROPOSTA TECNICA" e all'immediata valutazione della documentazione ivi contenuta, con attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e i parametri definiti nell'allegato "C";
3. effettuate le operazioni di cui al punto 4b), verrà riaperta la seduta in forma pubblica, invitando a rientrare nella stanza ove si svolge la selezione le associazioni zoofile eventualmente presenti, al fine di comunicare l'esito della selezione;
4. l'affidamento sarà effettuato in favore dell'Associazione zoofila che avrà ottenuto il punteggio più elevato applicando i criteri e i parametri contenuti nel documento "CRITERI DI PRIORITÀ E PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DELL'ASSOCIAZIONE ZOOFILO" (Allegato "C").

Si precisa che l'Amministrazione procederà ad affidare le attività in oggetto anche qualora pervenga una sola domanda di partecipazione alla selezione o sia ammessa una sola associazione, purché i parametri tecnici indicati in sede di selezione siano ritenuti congrui.

CONVENZIONE

I rapporti fra il Comune di Carpi e l'Associazione prescelta saranno regolati da apposita convenzione redatta secondo lo schema in allegato "F", da stipularsi una volta concluse le procedure di selezione e di affidamento sopra indicate, previa verifica dell'insussistenza dei casi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

INFORMAZIONI

Per ogni informazione e/o chiarimento in merito a quanto contenuto nel presente avviso è possibile contattare il Settore A2 - Ambiente, Sig. Bracali Alberto o Sig.ra Iacoviello Luigia, tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 13.00, telefonando rispettivamente ai numeri 059/649140 - 059/649061.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE A2 - AMBIENTE
Arch. Giovanni Gnoli



NORMATIVA SULLA PRIVACY

Nel rispetto della normativa sulla privacy, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informano gli interessati di quanto segue: "Il Comune di Carpi è in possesso dei dati personali identificativi per la partecipazione alla selezione e per la formalizzazione delle procedure di selezione e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla selezione. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile del Settore A2-Ambiente nella persona del Dirigente pro-tempore, L'informativa completa denominata "Utenti Settore A2-Ambiente", può essere consultata su www.carpidim.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213"